



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno 20 settembre 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dott. Francesco Cipriani e della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione occupazionale di **CARREFOUR SSC SRL**, nell'ambito della fase amministrativa della procedura di mobilità di cui all'art. 4 legge 223/1, anche ai fini della concessione del trattamento di CIG in deroga ex art. 1, co. 30, L. n. 220/2010.

Sono presenti:

- Per la Società, Marco Bressan, Giuseppe Redondi Fabio Gili, Paola Soldà, Erio Miglio, Angelo Frisciotti, Vincenzo Scialò e Angela Trabbia;
- Per la Filcams Cgil Naz.le, Maria Grazia Gabrielli;
- Per la Fisascat Cisl Naz.le, Ferruccio Fiorot;
- Per la Uil Tucs Uil Naz.le, Paolo Andreani;
- Per Italia Lavoro, Piergiorgio Martufi.

E', altresì, presente rappresentanza di delegazioni territoriali e di RSA/RSU.

PREMESSO CHE

- la Società, inquadrata ai fini Inps nel "settore Commercio", occupa alle proprie dipendenze un organico complessivo di oltre 9000 dipendenti, in forza nei 60 ipermercati operanti sul territorio nazionale;
- in data 10.06.11, la Società ha avviato due procedure di mobilità, dichiarando un esubero strutturale di personale pari rispettivamente a n. 290 lavoratori - degli ipermercati di Pisa, Massa (MS), Frosinone, Zumpano (CS), Marcon (VE), Burolo (TO), Vercelli e Nichelino (TO) - e n. 135 - degli ipermercati di Carugate (MI), Grugliasco (TO) e Torino-Corso Montecucco;
- con comunicazioni trasmesse in data 23 agosto 2011 (Prot. n. 15/VII/0018937-8/MA003.A001 del 24.08.11) l'Azienda ha comunicato la conclusione con esito negativo del confronto in sede sindacale e

pertanto, questo Ministero ha convocato formalmente, con note del 07.09.11 (Prot. n. 15/VII/0019628-31/ MA003.A001) le Parti interessate alla riunione del 12.09.11, rinviata, entro il termine legale di esperimento della procedura alla data odierna;

- nel corso delle fasi sindacale e amministrativa delle presenti procedure, le Parti si sono ampiamente confrontate con l'obiettivo comune di ricercare le soluzioni meno pregiudizievoli per i lavoratori e coerenti con i programmi di riorganizzazione e di gestione delle crisi dichiarati dall'Azienda. A tal fine, e in considerazione dell'elevato numero di unità produttive coinvolte dalle procedure, le Parti hanno individuato gli strumenti della Solidarietà, della Cigs e della mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione – di cui al separato verbale sottoscritto in pari data - e della Cig in deroga unitamente alla mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione con le modalità ed i criteri applicativi previsti nel presente accordo.

VISTO

che per i punti vendita di Zumpano (CS), Marcon (VE) e Frosinone la Società ha già fruito del trattamento di Cigs per crisi aziendale per complessivi 12 mesi, in scadenza, rispettivamente in data 31.08.11 e 30.09.11.

VISTO

l'art. 1, comma 5, Legge 223/91, ai sensi del quale la durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.

CONSIDERATA

la Legge del 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), che all'art. 1, co. 30, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente in materia, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

VISTA

l'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive per gli anni 2011/2012, siglata in data 20.04.11, la quale prevede al Punto 11. che *"le autorizzazioni dei trattamenti di ammortizzatori in deroga dovranno essere contenute entro la data del 31.12.11"*

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

TUTTO CIO' VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

A. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA.

1. La Società presenterà, al competente Ufficio della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, istanza ai fini dell'accesso al trattamento di **CIG in deroga ex art. 1, co. 30, L. n. 220/2010** (Legge di Stabilità 2011), con riguardo ad un numero massimo di 541 lavoratori, come di seguito specificato:

- **Punto vendita di Zumpano (CS).** Sarà sospeso in Cig a zero ore un numero massimo di 28 lavoratori che ruoteranno mensilmente su base verticale su una platea di 177 lavoratori (pari all'organico aziendale del punto vendita ad esclusione dei Capi Settore, Capi Reparto, Capi Servizio e responsabile dell'ipermercato), di cui n. 113 con contratto part-time al 66.25% e n. 64 full time, a decorrere dal 01.09.11 e sino al 31.12.11. Pertanto, ruoteranno mediamente ogni giorno 10 lavoratori full time e 18 lavoratori part-time.
- **Punto vendita di Marcon (VE).** Sarà sospeso in Cig a zero ore un numero massimo di 37 lavoratori che ruoteranno mensilmente su base verticale su una platea di 228 lavoratori (pari all'organico aziendale del punto vendita ad esclusione dei Capi Settore, Capi Reparto, Capi Servizio e responsabile dell'ipermercato), di cui n. 139 con contratto part-time al 63.61% e n. 89 full time, a decorrere dal 01.10.11 e sino al 31.12.11. Pertanto, ruoteranno mediamente ogni giorno 15 lavoratori full time e 22 lavoratori part-time.
- **Punto vendita di Frosinone.** Sarà sospeso in Cig a riduzione oraria media del 13.6% un numero massimo di 136 lavoratori, pari all'intero organico in forza al punto vendita (ad esclusione dei Capi Settore, Capi Reparto, Capi Servizio e responsabile dell'ipermercato), di cui n. 27 con contratto part-time al 75%, con una riduzione oraria del 15.4%, n.52 con contratto part-time al 60%, con una riduzione oraria dell'8.8% e n. 57 full time con una riduzione oraria del 15.8%, a decorrere dal 01.10.11 e sino al 31.12.11. La riduzione oraria potrà avere articolazione orizzontale o verticale a fronte delle esigenze tecnico-organizzative aziendali. In ogni caso l'Azienda si impegna a garantire la partecipazione dei lavoratori ai percorsi formativi che verranno attivati dalla Regione.

2. La Società si rende disponibile al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, previo assenso da parte degli Uffici Inps competenti. In caso di mancato assenso da parte dei citati Uffici, le Parti si incontreranno a livello territoriale per ricercare soluzioni a tutela dei lavoratori.
3. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
4. Fermo restando che la Regione Lazio, presente all'incontro del 12 settembre u.s., ha prestato il proprio assenso alla compartecipazione economica in ordine alle misure prevsite, resta inteso che l'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle altre Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito.
5. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
6. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte della Società dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

B. MOBILITA' EX LEGE 223/91 CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE.

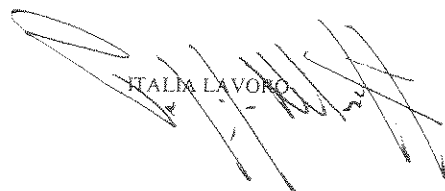
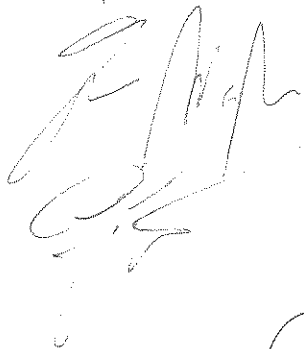
1. Le Parti, a fronte del numero di esuberanti dichiarati dall'Azienda pari a 91 unità lavorative (di cui n. 37 a Marcon, 28 a Zumpano e 26 a Frosinone), convengono di addivenire ad un accordo finalizzato alla messa in mobilità dei lavoratori, nel numero massimo suindicato, la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento.

2. Le Parti concordano che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro e non oltre il 30.09.2012.
3. L'Azienda corrisponderà ai lavoratori collocati in mobilità incentivi all'esodo, come meglio specificati in separate intese tra le Parti.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo e per quanto compatibile con lo stesso, le Parti si rimandano agli impegni assunti nei citati verbali sindacali

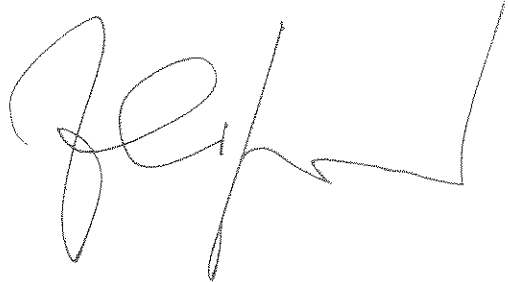
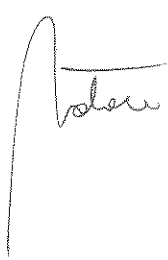
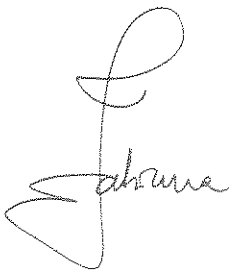
Letto, confermato e sottoscritto.

CARREFOUR SCC SRL

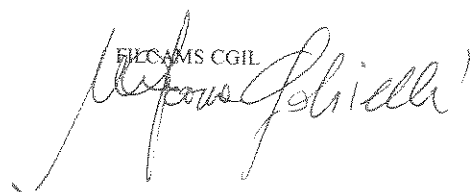


ITALIA LAVORO

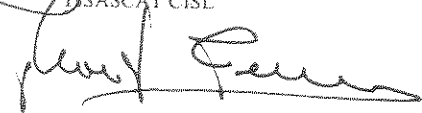
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI



FILCAMS CGIL



DISASCAT CISL



UILTUCUS UIL

